

Lo schema adottato da Cassazione e Cnf per i ricorsi nel civile, penale e tributario

Avvocati a scuola di semplicità Atti più snelli. Per favorire la chiusura del processo

DI GIOVANNA RAFFAELLA
STUMPO

L'Avvocato del 2016 deve scrivere in modo più efficace e snello, così da favorire la più rapida soluzione del processo. Questo il messaggio principale sotteso ai Protocolli 17 dicembre 2015 contenenti le regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile, tributaria e penale elaborati dai presidenti di Cnf e Corte di cassazione, che danno attuazione alle recenti pronunce della Suprema corte in base alle quali «il processo celere impone atti sintetici e redatti con stile asciutto e sobrio» (cfr. Cass. civ. 4/7/2012, n. 11199) perché «il canone generale della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali di parte e di ufficio... è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 Corte europea dei diritti dell'Uomo» (Cfr. Cass. civ. 5 gennaio 2016, n. 34). I protocolli (si veda *ItaliaOggi Sette* del 4 gennaio 2016 e *ItaliaOggi* del 19 dicembre 2015) propongono uno specifico «schema redazionale» che gli avvocati devono adottare nella scrittura per arrivare ad una significativa riduzione dimensionale degli atti; contenendoli in un ragionevole nu-

Le indicazioni	
RICORSO CIVILE E TRIBUTARIO - Indicazioni dimensionali e di impostazione strutturale	
Sez. PARTE RICORRENTE	Sez. SINTESI DEI MOTIVI
Sez. PARTE INTIMATA	Sez. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sez. SENTENZA IMPUGNATA	Sez. MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Sez. OGGETTO DEL GIUDIZIO	Sez. CONCLUSIONI
Sez. VALORE DELLA CONTROVERSIE	Sez. DOCUMENTI ALLEGATI
RICORSO PENALE - Indicazioni dimensionali e di impostazione strutturale	
Sez. PARTE PRIVATA RICORRENTE	Sez. MOTIVI
Sez. PROVVEDIMENTO IMPUGNATO	Sez. CONCLUSIONI
Sez. INDICAZIONE NORMA INCRIMINATRICE	Sez. INDICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI
Sez. EV. ALTRO RIF. NORMATIVO RELATIVO ALL'OGGETTO DEL RICORSO	Sez. ALLEGATI con INDICE



mero di pagine e rendendoli anche più chiari nel contenuto e, conseguentemente, di più facile lettura ed immediata comprensione all'organo giudicante; con effetti positivi «a

cascata» quanto alle auspiccate caratteristiche di eguale chiarezza e celerità della decisione giudiziale, alla quale si chiede parimenti di caratterizzarsi per una motivazione sintetica

e facilmente comprensibile nei suoi passaggi decisionali, per il cittadino destinatario. Pur se in forma di raccomandazioni, i documenti istituzionali impongono il necessario adeguamento da parte del legale. Sebbene infatti il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle indicazioni schematiche suggerite non comportino automatica inammissibilità/improcedibilità dell'atto - salvo diversamente previsto dalla legge, occorre però formalmente motivare l'eventuale «eccezione» dimensionale rispetto allo standard; e l'eventuale infondatezza delle motivazioni adottate dall'Avvocato è valutabile dall'autorità giudiziaria, ai fini della liquidazione delle

spese del giudizio. Quanto al «principio di autosufficienza», il protocollo per i ricorsi civile e tributario chiarisce che esso è da interpretarsi nel senso che non vi è l'onere di trascrizione nell'atto introduttivo o difensivo suddetto degli atti o documenti da esso richiamati, fermi restando gli oneri di:

I) rispondenza dei motivi ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;

II) puntuale indicazione nei motivi, degli atti e documenti del giudizio, con relativa specifica del «tempo», del «luogo» e della «fase»;

III) allegazione degli atti e documenti, in specifico fascio-collato.

—© Riproduzione riservata—

Ai fini del ricorso per revocazione è necessario l'errore revocatorio

Il ricorso per revocazione è inammissibile qualora non sussista l'errore revocatorio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., consente di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.

È quanto affermato dai giudici della terza sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 212 dello scorso 22 gennaio.

I giudici di palazzo Spada hanno, altresì, evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 5 del 24/1/2014, l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 106 cod. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall'essere stato un elemento decisivo della sentenza da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L'errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevanza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

In estrema sintesi, il caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di stato era il seguente: con provvedimento una Fondazione aggiudicava la fornitura full service di sistemi analitici ed impianti tecnologici a elevata automazione, per la durata di sei anni, alla Tizio S.r.l.

La Caio S.r.l., unica altra partecipante alla gara impugnava l'aggiudicazione dinanzi al Tar La Tizio S.r.l. proponeva ricorso incidentale, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, oltre che diversi profili di eccesso di potere. Il Tar accoglieva il ricorso, respingendo quello incidentale. La Tizio S.r.l. proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento del proprio ricorso incidentale di primo grado.

Angelo Costa

L'esposto non può essere denigratorio verso il legale

L'esposto deve essere utile alla difesa e non può avere finalità denigratorie per il professionista legale. È quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20596 dello scorso 14 ottobre, che si è interrogata sul fatto se un esposto fosse funzionale alla difesa oppure avesse finalità offensive nei confronti di un avvocato. Un avvocato procedeva nei confronti di un collega al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della produzione in giudizio di un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati per denunciare il comportamento scorretto del collega. Pertanto l'avvocato attore leggeva l'esposto come atto diffamatorio e ne contestava la produzione. Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, dopo, rigettavano l'istanza dell'avvocato, che ricorreva in Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, l'avvocato nei precedenti gradi di giudizio aveva solo contestato il fatto della produzione in giudizio dell'esposto, ma non il suo contenuto, pertanto, la propria impostazione difensiva e ciò non è ammissibile in Cassazione (si veda: Cassazione 1562/2010). Il fatto poi che la produzione dell'esposto da parte dell'avvocato avesse avuto solo finalità diffamatorie verso il collega, non ha poi trovato accoglimento presso gli Ermellini, poiché i giudici dell'appello hanno avuto modo di osservare che l'esposto fosse funzionale alla difesa della parte assistita, senza alcun finalità offensiva nei confronti dell'avvocato che difendeva la controparte. Lamenta il ricorrente che, nella specie, la riconoscenza esimente del diritto di critica sarebbe del tutto inesistente e inconcepibile, anche astrattamente, con riferimento al caso di specie. Ma secondo i giudici della Cassazione, la censura sarebbe destituita di giuridico fondamento, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in subiecta materia, all'esito di una puntuale disamina del contenuto degli esposti indirizzati alle autorità disciplinari contenenti espressioni in ipotesi offensive, proprio in considerazione dell'applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. sub specie del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. (Cass. 17547/2007 e Cass. 38348/2009, ex multis).

Maria Domanico